

Oggetto: situazione urbanistica dell'area “Ex Cava Vailata”

1. Con deliberazione del Consiglio provinciale n. 37 del 7 novembre 2020, la Provincia di Bergamo ha deliberato l'« *[a]pprovazione del piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.) ai sensi dell'art. 17, comma 3, della l.r. 11.03.2005 n. 12* », confermando lungo il lato nord dell'area “Ex Cava Vailata” una “*[l]inea di contenimento dei tessuti urbanizzati*” (articolo 34 delle regole di piano, con riferimento al Disegno di Territorio Contesti Locali 13. Gera d'Adda Settentrionale), da recepire nel piano di governo del territorio. Poiché il nuovo PTCP non è stato ancora pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, l'Amministrazione procederà a recepire la “linea di contenimento dei tessuti urbanizzati”, lungo il lato nord dell'area “Ex Cava Vailata”, quando sarà intervenuta la pubblicazione sul BURL. In ogni caso, la previsione del nuovo PTCP è efficace in regime di salvaguardia.

* * *

2.1 A seguito della delibera di adozione del PGT, con apposizione del vincolo espropriativo sull'area “Ex Cava Vailata” e iscrizione dell'onere reale secondo l'articolo 253 del Codice dell'Ambiente, l'Amministrazione ha proseguito il procedimento per l'esecuzione d'ufficio della bonifica, e la relativa procedura espropriativa per l'acquisizione della proprietà dell'area. Il soggetto attualmente proprietario dell'area non ha presentato osservazioni rispetto alla variante adottata e non ha formulato opposizione a seguito della trasmissione del piano particellare di esproprio. Nel frattempo, l'acquisizione dell'area, per le attività di bonifica e la destinazione ad un parco pubblico di proprietà comunale, è stata inserita nel piano triennale delle opere pubbliche. Pertanto, la realizzazione delle opere di bonifica e di risanamento ambientale, per la realizzazione di un parco pubblico di proprietà comunale, è stata assunta una iniziativa pubblica diretta dell'Amministrazione comunale (che potrà procedervi anche mediante società soggette alla propria direzione e controllo). È esclusa, conseguentemente, la possibilità di acquisizione dell'area da parte di privati e il ricorso al convenzionamento con soggetti privati per realizzare la destinazione a parco pubblico impressa all'area.

2.2 In aggiornamento della disciplina urbanistica dell'area, il comma 5 dell'articolo 8 del piano dei servizi reca tre specificazioni:

- (1) nel primo periodo, sostituzione della espressione “all'uso pubblico” con “a parco pubblico di proprietà comunale”;
- (2) al quinto periodo, sostituzione della espressione “restituzione alla destinazione di uso pubblico” con “realizzazione del parco pubblico di proprietà comunale”;
- (3) aggiunta di un ultimo periodo [“Per la realizzazione del parco pubblico di proprietà comunale, nell'ambito della riqualificazione ambientale dell'area, il Comune procede mediante iniziativa pubblica diretta, escludendo il convenzionamento con soggetti privati”].

Inserimento nelle norme tecniche di attuazione del piano dei servizi (articolo 8)

Articolo 8 – Indici e parametri, adeguamento di strutture esistenti

5. Per l'area "Ex Cava Vailata" si intende confermato l'ambito di valorizzazione, riqualificazione e progettazione ambientale, con destinazione all'uso pubblico parco pubblico di proprietà comunale. L'area è iscritta all'anagrafe regionale dei siti contaminati (codice 1689 « *discariche abusive o incontrollate* »), con prescrizione di riportare l'iscrizione nel certificato di destinazione urbanistica, secondo il comma 11 dell'articolo 21 della legge regionale n. 26 del 12 dicembre 2003. L'area è assoggettata alla dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori di bonifica previsti dal decreto dirigenziale del Comune di Treviglio n. 13827 del 17 marzo 2017. È iscritto sull'area l'onere reale per l'esecuzione delle attività di bonifica e ripristino ambientale, ai sensi dell'articolo 253 del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e del regolamento regionale n. 2 del 15 giugno 2012, con prescrizione di riportare l'iscrizione nel certificato di destinazione urbanistica. Per l'esecuzione delle attività di bonifica dell'area, e per le conseguenti attività di ripristino ambientale del sito ai fini della [restituzione alla] realizzazione del parco pubblico di proprietà comunale di uso pubblico, è apposto il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'articolo 9 del d.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001 e dell'articolo 9, comma 12 della legge regionale n. 12 dell'11 marzo 2005. Per la realizzazione del parco pubblico di proprietà comunale, nell'ambito della riqualificazione ambientale dell'area, il Comune procede mediante iniziativa pubblica diretta, escludendo il convenzionamento con soggetti privati.